

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

“TTINERE – Associazione Culturale”

Fra i signori:

- **PELLACINI CRISTIANA**, nata a Parma il 18 marzo 1966, residente in Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) Via Veloci n.7, codice fiscale PLL CST 66C58 G337E;
- **STEFANO FERRARI**, nato a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) il 20 febbraio 1956, ivi residente in Via Veloci n.7, codice fiscale FRR SFN 55M22 I342Y;
- **GAETANA NOCERA**, nata a Cammarata (Agrigento) il 25 marzo 1963, residente in Felino (Parma) Via R. Lori 7 fraz., San Michele Tiorre, codice fiscale NCR GTN 63C65 B486I;
- **MONICA CAMPISI**, nata a Reggio Emilia l’11 agosto 1976, ivi residente in Via Vagner n. 19, codice fiscale CMP MNC 76M51 H223R;
- **PELLACINI GUIDO**, nato a Parma il 26 giugno 1935, ivi residente in Via Terracini n.37, codice fiscale PLL GDU 35H26 G337A;
- **GUBERTI ROSSELLA**, nata a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) l’8 maggio 1954, ivi residente in Via Ho Chi Minh n. 1, codice fiscale GBR RSL 54E48 I342H;
- **REGGIANI MIRCO**, nato a Gattatico (Reggio Emilia) il 4 febbraio 1951, residente in Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), Via Ho Chi Minh n. 1, codice fiscale RGG MRC 51B04 D934G;

viene costituita una associazione culturale senza fini di lucro avente la denominazione "**TTINERE – Associazione Culturale**",

Sede

L’associazione ha sede nel Comune di Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) via Ferrari n.7.

Scopo dell’associazione

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società persegue il proprio oggetto sociale svolgendo la seguente attività (e quanto altro risulta riportato nello statuto sociale, come oltre allegato):

-Diffusione della cultura artistica, letteraria, linguistica e culinaria attraverso corsi, stages, seminari, rivolti a ragazzi o/e adulti.

-Diffusione della cultura artistica attraverso l’allestimento e l’organizzazione di esposizioni, mostre o altri eventi .

-Organizzazione di corsi didattici per bambini finalizzati all'apprendimento delle lingue straniere, dell'arte e della cultura in generale.

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è pari a €140,00 ed è stato conferito in denaro ed in parti uguali dai sopraindicati soci sottoscrittori: esso potrà variare secondo quanto previsto dallo statuto.

Esercizi sociali/Utili

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Le regole di destinazione degli utili sono fissate nello statuto sociale.

Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al trentun dicembre duemilatrenta (31 dicembre 2030).

Amministrazione

Amministrazione, rappresentanza e controllo sono regolamentati dallo statuto sociale come oltre allegato.

In questa sede si conviene che la società sia amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre (3) membri in persona dei signori Pellacini Cristiana, Ferrari Stefano e Pellacini Guido, che accettano;

A Presidente del Consiglio Direttivo stesso viene nominato la signora Pellacini Cristiana; a Vice Presidente il signor Ferrari Stefano; il signor Pellacini Guido viene qui nominato consigliere

Al Presidente Pellacini Cristiana viene attribuita la firma e la relativa rappresentanza dell'associazione da esercitarsi senza alcuna limitazione.

L'Organo Amministrativo, come sopra nominato, resterà in carica a tempo indeterminato.

Collegio Sindacale e controllo contabile

La società, in quanto non obbligatorio, non procede alla nomina di Sindaci/Revisori.

Statuto

L'associazione si intende costituita sotto l'osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, come sua parte integrante e sostanziale.

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - E' costituita una associazione denominata “**Itinere – Associazione culturale**”.

L'associazione ha sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) via Ferrari n.7

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Essa si propone di promuovere e favorire in Italia e all'Estero la cultura nelle sua varie espressioni.

In particolare potrà:

ampliare la conoscenza della cultura in generale, con particolare concentrazione sulla cultura letteraria, artistica, culinaria e linguistica, attraverso contatti fra persone, docenti, enti ed associazioni ;

proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

proporsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

stages, convegni, conferenze, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni personalizzate per singoli fruitori, corsi pratici e teorici per bambini, ragazzi, giovani ed adulti;

attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, brochures dei corsi, volantini di diffusione delle iniziative.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:

- a) i soci;
- b) l'assemblea dei soci;
- c) il consiglio direttivo;

Titolo II

I soci

Art. 5. – L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono tali da garantire l'effettività del rapporto medesimo: non si potranno prevedere limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Viene espressamente riconosciuto a favore degli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione pari a €20,00 (euro venti/00), nonché di una quota annua, il cui importo sarà annualmente stabilito dal consiglio direttivo dell'associazione.

La quota non può essere ceduta ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Non possono essere soci dell'associazione gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio e la persona, salvo specifica autorizzazione del consiglio direttivo.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio direttivo domanda scritta, che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo dell'associazione;

la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- per le persone giuridiche e gli eventuali altri soggetti diversi dalle persone fisiche, la domanda dovrà inoltre contenere:
- denominazione, sede, attività;
- delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare la società;
- caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
- copia dello statuto sociale.

Il consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro trenta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio direttivo deve motivare entro trenta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio direttivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione che nei trasferimenti a causa di morte. Le quote non sono rivalutabili.

Art. 6. - I soci possono essere esclusi dall'associazione nei seguenti casi:

- quando non siano in regola con il pagamento delle quote, che andranno versate con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- quando, per due esercizi consecutivi, non partecipino all'assemblea dei soci che approva il rendiconto economico e finanziario del precedente esercizio.

Art. 7. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 8. – L'Assemblea dei soci rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa delibera in sede ordinaria e in sede straordinaria. Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che si trovino in regola col pagamento delle quote di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 9. - L'assemblea ordinaria dei soci è convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza: essa si riunisce presso la sede dell'associazione o in altra località (purché in Europa) da indicarsi nell'avviso di convocazione, e delibera su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno tre soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà idonei e/o opportuni.

L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto economico e finanziario del precedente esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio o rendiconto non potrà in alcun modo deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo tale quorum, la sessione è rimandata a non oltre trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; la data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio; la delega non può essere rilasciata a favore dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 10. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti. Si applicano alle assemblee straordinarie le modalità di convocazione e di costituzione delle assemblee ordinarie.

L'assemblea dei soci in sede straordinaria potrà modificare il presente statuto, senza tuttavia modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV

Il consiglio direttivo

Art. 11. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre (3) membri, come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica a tempo indeterminato.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 12. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto economico-finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procure.

Art. 13. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta l'anno per la redazione e l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Art. 14. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno il cinquanta per cento dei consiglieri.

Art. 15. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Titolo V

Scioglimento

Art. 16. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico degli associati.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni generali

Art. 17. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.